

ALLEGATO A
Statuto della "ASSOCIAZIONE XLEGNANO ETS"

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)


1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "XLEGNANO ETS", da ora in avanti detta "associazione".
2. L'associazione ha sede legale a Legnano in via A. Volta 60. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, solo nel caso in cui il trasferimento avviene nello stesso comune, ma rimane comunque l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

1. L'associazione persegue i seguenti scopi:
 - a. promuovere e favorire iniziative culturali, sociali e qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo di interesse e d'incontro collettivo con attinenza alle finalità proprie dell'associazione;
 - b. organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti culturali, seminari, assemblee, incontri, corsi di formazione, dibattiti, conferenze e convegni, a carattere nazionale ed internazionale attinenti lo scopo sociale;
 - c. la promozione della cultura indipendente sotto vari aspetti, non solo quelli editoriali o artistici, ma anche produttivi di beni e di altre culture che non hanno sbocco né intenzione di essere, a vario titolo, distribuite nella catena della Grande Distribuzione Organizzata;
 - d. diffondere la cultura indipendente in tutte le sue forme e manifestazioni,
 - e. ampliare le collaborazioni con persone, enti ed associazioni affini nei principi e nelle pratiche in Italia ed all'estero
 - f. porsi come punto di riferimento della cultura indipendente con connessioni a tutti i settori merceologici con particolare attenzione a quello artistico, agli ambiti produttivi industriali e artigianali, educativi e di ricerca, sportivi (non agonistico) e alimentare.
2. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e in particolare quelle riferita ai punti:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (rif. D.Lgs.117/2017, art.5, lett. d);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (rif. D.Lgs.117/2017, art.5, lett. i).

In particolare, L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività in coerenza con il principio di indipendenza come declinato di seguito. Indipendente è l'organizzazione di mezzi e risorse autonome o in collaborazione per dimostrare che si possono attuare azioni culturali, aggregative e attivanti modelli e modalità divergenti che non hanno come



scopo finale il profitto, ma l'accrescimento del valore intrinseco delle produzioni, delle opere d'ingegno, dei processi di acculturazione e conoscenza.



In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende promuovere:

- attività culturali: mostre, presentazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari e qualsivoglia tipologia di evento aperto al pubblico
 - produzione e proiezioni di film e documenti, attività di formazione,
 - attività legate allo spettacolo (musica, danza, teatro e affini)
 - attività di gestione e collaborazione con archivi d'artista ed affini pubblici e privati
 - attività editoriale in collaborazione con reti di editori indipendenti e relativi canali distributivi
 - attività di sostegno di giovani nei settori in cui l'associazione opera
 - attività di sensibilizzazione e informazione su tematiche legate alla sostenibilità, all'ambiente e al benessere della persona
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Possono aderire all'associazione persone fisiche, persone giuridiche ed enti che condividono le finalità e gli ideali della stessa
2. I soci si suddividono in:
 - a. soci fondatori: coloro che hanno dato vita all'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo;
 - b. soci ordinari: coloro che versano annualmente la quota associativa stabilita;
 - c. soci onorari: coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione. Possono essere esonerati dal versamento della quota associativa.
3. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.
4. I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.
5. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (se maggiorenni);
 - b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - e. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dallo statuto;
 - f. votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
 - g. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
3. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
 - c.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto da detta deliberazione.
4. L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6


(Organi)

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo (Organo Eventuale);
 - e. l'Organo di Revisione Legale dei Conti (Organo Eventuale)
 - f. il Collegio dei Probiviri.

ART. 7

(Assemblea degli associati)

1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi





nel Libro degli associati e degli aderenti, e in regola con il versamento della quota sociale. Il diritto di voto per i soci minori è esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale. È l'organo sovrano.

2. Ciascun associato ha un voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.
4. È convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo può essere fisico o virtuale, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire:
 - a. a mezzo lettera, e-mail, etc. spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e degli aderenti;
 - b. tramite il sito internet e/o social network dell'associazione;
 - c. mediante avviso affisso nella sede dell'associazione;
 - d. mediante ogni altro mezzo che consenta l'idonea pubblicità della convocazione dell'assemblea.
5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b. approva il bilancio di esercizio;
 - c. approva eventuali contributi straordinari da parte degli associati
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - h. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
8. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera:
 - a. Sulla modifica dello statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b. Sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - c. Sullo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
9. È consentito l'intervento all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia


espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

ART. 8
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientrano nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - d. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e. deliberare l'entità delle quote associative e l'ammissione degli associati;
 - f. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - h. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.
4. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dalle persone giuridiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:
 - a. dal presidente;
 - b. da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
 - c. su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)



- 
1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
 2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti eletti dall'assemblea e a maggioranza dei presenti.
 3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi Associativi di cui all'art.6.
 4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
 5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
 - 6.

ART. 10

(Organo di controllo - Organo Eventuale)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11


(Revisione legale dei conti - Organo Eventuale)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.
2. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.



ART. 13

(Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.
4. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione
- 5.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale
2. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14


(Bilancio sociale)

1. E' redatto su base volontaria e nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 15

(Libri sociali)

1. L'associazione deve tenere il:
 - a. libro degli associati e degli aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e. Il Registro dei Volontari, se previsti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - f. libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. E' fatto esplicito divieto di trarre copia di detta documentazione nonché di farsi assistere/rappresentare da un professionista.





ART. 16
(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 17
(Volontari, attività di volontariato)

1. L'associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, per il raggiungimento delle sue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e lo svolgimento delle sue attività, può avvalersi dell'apporto di volontari.
2. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 18
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

1. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19
(Responsabilità dell'associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 20
(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 22
(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A 22

10